

Cl: 8.10  
Fasc:N.12.2/2011

PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 13/2023.  
PROGETTO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA "CASSETTE" LOTTI N. 2-1-1A-1B-1C-1D-1E-1F-1G-  
1H-1I-1L-1M-1N, CON RIDUZIONE DEI VOLUMI E DELLE SUPERFICI INTERESSATE, NEL  
COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE, LOCALITÀ CASSETTE.  
PROPONENTE: A.L.P.E. S.R.L., VIA CAVE N. 265, 12031 - BAGNOLO PIEMONTE.  
ESITO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE.  
§

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- in data 02.12.2025 con prot. di ric. n. 104998, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023 presentata da parte del Legale Rappresentante della Ditta A.L.P.E. s.r.l., con sede legale in Bagnolo Piemonte, Via Cave n. 265;
- con nota provinciale prot. n. 105697 del 03.12.2025 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 03 dicembre 2025 al 02 gennaio 2026;
- con nota prot. n. 105762 del 03.12.2025, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. B.8.i.2 *"Cave e torbiere fino a 500.000 mc /a di materiale estratto o di un'area interessata fino a 20 ettari non rientranti nella categoria B.8.i.1)"* della L.R. 13/2023.
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- Nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
  - nota prot. ric. n. 110730 del 18.12.2025, con cui la **Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, cave e miniere** comunica che, per quanto di competenza, ritiene che il progetto in esame possa essere .escluso dalla fase di Valutazione d'impatto Ambientale;
  - nota prot. ric. n. 110480 del 18.12.2025 con cui la **Regione Piemonte - Settore Geologico** ritiene che il progetto in esame possa essere .escluso dalla fase di Valutazione d'impatto Ambientale;

- nota prot. ric. n. 110872 del 19.12.2025 con cui la **Regione Piemonte - Settore Tecnico Piemonte Sud** ritiene, ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i. che il progetto in esame possa essere escluso dalla fase di Valutazione d'impatto Ambientale.

Nel corso del successivo iter di acquisizione dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989, dovrà essere redatto un progetto definitivo dell'intervento estrattivo e delle successive opere di recupero morfologico e ambientale, nel pieno rispetto delle indicazioni tecniche e degli obiettivi, enunciati nello Studio Preliminare di Impatto Ambientale presentato. Dovrà essere presentata all'Ente competente opportuna istanza corredata da tutta la documentazione necessaria come previsto ai sensi della D.D. n. 368 del 07/02/2018.

- in data 03 febbraio 2026 si è riunito l'Organo Tecnico provinciale che, sulla base dei succitati pareri e dei contributi tecnici dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo (nota prot. ric. n. 9510 del 02.02.2026 - Allegato 1) e del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Cave (nota prot. ric. n. 867 dell'08.01.2026 - Allegato 2) ha evidenziato quanto segue:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2448 del 07.08.2014 la Provincia di Cuneo aveva espresso, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/1998, giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di cui all'oggetto, che complessivamente risultava articolato in due Fasi quinquennali. I termini di efficacia del succitato giudizio risulta scaduto in data 07.08.2024.
- Con Provvedimento autorizzativo n. 3523 del 22.12.2020 la Provincia di Cuneo aveva rilasciato l'autorizzazione alla coltivazione ed al recupero ambientale della cava in oggetto ai sensi della L.R. 23/2016 per la sola Fase 1 di coltivazione del progetto presentato in data 31.03.2020 sino al 15.12.2025, con riduzione dei volumi di scavo da circa 658.000 m<sup>3</sup> a circa 331.000 m<sup>3</sup>.
- In data 11.08.2025 la ditta A.L.P.E. s.r.l. ha presentato al Settore provinciale Gestione del Territorio – Ufficio Cave - istanza di proroga dell'autorizzazione alla coltivazione per 2,5 anni ai sensi della L.R. 23/2016.
- Ai fini del proseguo complessivo dell'iter la Provincia, essendo scaduti in data 07.08.2024 i termini di validità del giudizio di compatibilità ambientale, rilevava la necessità di procedere allo svolgimento della presente procedura preventiva di Verifica di Assoggettabilità Ambientale al fine di valutare gli impatti di eventuali modificazioni ambientali sulle componenti già interferite, sospendendo il procedimento di proroga dell'autorizzazione mineraria.

2. dal punto di vista tecnico, la ditta A.L.P.E. s.r.l. ha presentato una versione fortemente ridotta del progetto di coltivazione sottoposto a valutazione di impatto ambientale nel 2014. Esso non prevede ampliamento verso Sud e non coinvolge aree boscate. Tale progetto presenta volumetria complessiva di circa 331.268 m<sup>3</sup> e superficie interessata pari a circa 26.650 m<sup>2</sup>.

Il nuovo progetto esecutivo prevede esclusivamente l'attuazione di una parte (FASE 1 - 5 anni) di quanto già previsto dal progetto del 2014 di cui alla Determina n. 2448 del 07.08.2014, senza alcuna modifica significativa, non è prevista infatti alcuna variazione del perimetro estrattivo, delle tecniche di coltivazione, delle modalità di gestione dei materiali né delle opere di mitigazione già autorizzate.

La Fase 1 di progetto (1° quinquennio) prevede il ribasso del piazzale di estrazione del cantiere inferiore fino ad un massimo di circa 19 metri con raggiungimento del massimo ribasso previsto dal progetto e con formazione di un piazzale di estrazione disposto su un unico livello (lavori da completarsi entro il 2° anno dall'inizio dei lavori di coltivazione) e il ribasso del piazzale di estrazione del cantiere superiore fino ad un massimo di circa 45 metri.

3. dal punto di vista ambientale in merito al progetto di coltivazione della cava "Casette" lotti n. 2-1-1A-1B-1C-1D-1E-1F-1G-1H-1I-1L-1M-1N, con riduzione dei volumi e delle superfici interessate, si rilevano le seguenti osservazioni. Il progetto in esame opera sul tal quale e non prevede l'interessamento di zone boscate. Il proseguimento della coltivazione è previsto avere luogo entro

il perimetro di un'area già oggetto di operazioni minerarie, pertanto, rispetto alla componente suolo, non verrà a determinarsi un significativo cambiamento dell'uso rispetto a quello attuale. Inoltre il progetto in esame prevede un recupero ambientale del sito finalizzato, come previsto dalla vigente normativa, alla sistemazione idrogeologica e al risanamento paesaggistico.

#### **Considerato che:**

- Il presente progetto è una versione fortemente ridotta del progetto di coltivazione sottoposto a valutazione di impatto ambientale nel 2014. Esso prevede esclusivamente l'attuazione di una parte (FASE 1 - 5 anni).

Il progetto non prevede ampliamento verso Sud, non coinvolge aree boscate. Non è prevista alcuna variazione del perimetro estrattivo, delle tecniche di coltivazione, delle modalità di gestione dei materiali né delle opere di mitigazione già autorizzate;

- l'attività estrattiva in corso risulta sia stata svolta in conformità a quanto previsto nel progetto autorizzato e che non si è a conoscenza di intervenute modifiche al contesto ambientale tali da richiedere specifici approfondimenti o che possano influenzare negativamente gli aspetti già presi in considerazione nel precedente iter ambientale;
- gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede di procedimento per l'ottenimento dell'autorizzazione mineraria ex L.R. 23/2016 e s.m.i.;
- a seguito della valutazione del progetto agli atti, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, formalizzato con la nota prot. ric. n. 9510 del 02.02.2026 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Cave, di cui alla nota prot. ric. n. 867 dell'08.01.2026, **si ritiene che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 13/2023**, in quanto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame poiché l'intervento proposto risulta analogo all'attività attualmente condotta dalla Ditta istante nel sito in esame, come esplicitato nei precedenti punti.

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

**Atteso che** ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

**Vista** la L. 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

**Visto** il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto*

dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116".

**Vista** la L.R. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata ed abrogazione della L.R. 14.12.1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)".

**Vista** la D.C.P. n. 40 del 27.05.2024 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Viste** le note prot. ric. n. 110730 del 18.12.2025 della Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, cave e miniere, n. 110480 del 18.12.2025 della Regione Piemonte - Settore Geologico, n. 110872 del 19.12.2025 con cui la Regione Piemonte - Settore Tecnico Piemonte Sud, in premessa richiamate.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

## **DISPONE**

- 1. di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** ex artt. 23 e segg. D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 02.12.2025 con prot. di ric. n. 104998, da parte del Legale Rappresentante della Ditta A.L.P.E. s.r.l., con sede legale in Bagnolo Piemonte, Via Cave n. 265, per le motivazioni precedentemente citate;
- 2. di richiamare** le prescrizioni e le condizioni del Giudizio positivo di compatibilità ambientale formalizzato con Determinazione Dirigenziale n. 2448 del 07.08.2014;
- 3. di stabilire che**, nel corso del successivo iter di proroga dell'autorizzazione mineraria ai sensi della L.R. 23/2016 ed ai fini del rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie per la messa in esercizio dell'attività estrattiva in oggetto, dovranno essere recepite le indicazioni dettagliatamente descritte nella nota prot. ric. n. 110872 del 19.12.2025 della Regione Piemonte - Settore Tecnico Piemonte Sud, in premessa citata;
- 4. di stabilire altresì** per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto delle seguenti condizioni ambientali a) e b), secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., (Verifica di ottemperanza), provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse al Dipartimento ARPA di Cuneo, **entro 60 giorni dall'adozione del presente provvedimento:**

### **Piano di monitoraggio flora alloctona e interventi a verde**

- a) alla luce di quanto previsto dalle linee guida approvate con D.G.R. n. 33-5174 del 12/06/2017, dovrà essere predisposto un **piano di gestione delta flora alloctona** all'interno del sito estrattivo, con particolare riferimento alle entità in grado di rappresentare un rischio sanitario o a quelle legnose che potrebbero ostacolare il buon esito degli interventi di recupero prospettati ed inserite negli elenchi (Liste nere) aggiornati da ultimo con D.G.R. n. 14-85 del 02.08.2024. La definizione di tale attività non potrà prescindere dalla caratterizzazione preliminare della vegetazione esotica eventualmente già presente all'interno del sito, da allegare al piano e da effettuarsi secondo le Linee Guida predisposte da Arpa Piemonte consultabili sul sito web della Regione Piemonte. Le azioni previste dovranno essere coerenti con le indicazioni fornite dalle schede monografiche (se disponibili) redatte dal Gruppo di Lavoro regionale, anch'esse consultabili sul sito web della Regione Piemonte ed essere avviate già durante le fasi di coltivazione del sito estrattivo, ponendo particolare attenzione alla gestione dei residui vegetali derivanti dagli interventi di contenimento/eradicazione. La durata del monitoraggio nella **fase post operam** non dovrà essere inferiore a quella del periodo di manutenzione previsto per le opere a verde. A questo proposito stante la necessità di evitare negli interventi di recupero ambientale l'impiego di entità estranee alla flora

autoctona, si ricorda che il Piemonte si trova al di fuori dell'areale distributivo di Festuca ovina s.str., che sembrerebbe essere stata inserita tra le specie da utilizzare per gli inerbimenti;

- b) si reputa opportuno individuare un set di indicatori utili a verificare, durante il periodo manutentivo, il buon esito degli interventi di recupero ambientale realizzati, sia per quanto concerne gli inerbimenti che per quanto attiene gli impianti di specie legnose; si reputa inoltre opportuno modificare l'attuale formulazione del miscuglio per gli inerbimenti incrementando la quota di leguminose, utili a ripristinare la fertilità del substrato, fino ad almeno il 30% del totale.

### **STABILISCE**

- che il presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha un'efficacia temporale pari a 5 anni dalla data del presente atto. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel presente provvedimento, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali dettate nel presente provvedimento ed ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/03 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- di allegare al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, il parere dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo (nota prot. ric. n. 9510 del 02.02.2026 - Allegato 1) e del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Cave (nota prot. n. 867 dell'08.01.2026 - Allegato 2).

### **DA' ATTO**

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

**IL DIRIGENTE**  
**dott. Alessandro RISSO**

**ESTENSORE:**

Arch. Erika Schiuma  
Ufficio Valutazione Impatto  
Ambientale

§